

RAPPORTO

della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
sul messaggio 28 marzo 1972 concernente il sussidiamento
di un secondo lotto di pavimentazioni delle strade principali
annesse a 12 raggruppamenti di terreni

(del 20 settembre 1972)

Con decreto legislativo del 10 dicembre 1970 il Gran Consiglio votava un credito di Fr. 881.250,— per il sussidiamento di 12 progetti di pavimentazioni di strade di raggruppamento relativi al primo lotto di un programma la cui realizzazione è prevista in cinque periodi successivi. Il costo globale di queste prime opere assommava a Fr. 2.620.000,— per una lunghezza di km. 49,520 di strade e per una superficie di mq. 147.900. Secondo le informazioni chieste dalla Commissione e avute dall'Ufficio delle bonifiche, i lavori concernenti questa prima parte del programma generale saranno ultimati ancora nel corso del presente anno 1972.

Il messaggio che occupa ora la nostra attenzione si riferisce al secondo lotto del piano di realizzazione e concerne la richiesta di credito per un ulteriore gruppo di 12 progetti di pavimentazione di strade principali annesse ai raggruppamenti terreni di Aurigeno, Avegno, Bignasco, Corzono (collina), Lavertezzo (Piano), Malvaglia (piano e collina), Montecarasso, Olivone, Semione (piano e collina), Villa Luganese, Palagnedra, nonché alla strada di accesso alla Val Malvaglia e alla Val Pontirone: il tutto per una lunghezza ammessa al sussidiamento di km. 48,991, una superficie di mq. 154.864 e un costo complessivo preventivato in Fr. 3.607.000,—. Il sussidio cantonale proposto dal Consiglio di Stato è di Fr. 1.252.200,— ed è stabilito su percentuali varianti dal 30 al 40 % dell'importo sussidiabile.

L'esame di questa nuova richiesta ha permesso alla Commissione di intavolare un'ampia discussione nella quale sono stati vagliati tutti gli aspetti di questa importante azione di pavimentazione delle strade di raggruppamento e cioè: gli scopi, l'esito delle opere già realizzate, il sistema di esecuzione previsto, le basi di sussidiamento federale e cantonale, la necessità di accelerare l'attuazione del piano generale mediante la richiesta di aumento del contingente federale di sussidiamento al Cantone, l'opportunità di estendere l'aiuto anche alle opere di manutenzione di tutte le strade principali e secondarie di raggruppamento.

Scopo della pavimentazione è quello di ridurre considerevolmente le spese di manutenzione, che sono ancora a completo carico dei Consorzi o dei Comuni, e di rendere sempre più veloce e agevole il traffico divenuto sempre più motorizzato. Il deterioramento della rete stradale costruita nell'ambito dei raggruppamenti terreni si è fatto e si farà in avvenire sempre più rapido, a motivo dell'evolvere dei mezzi agricoli di traino nonché dell'uso sempre più crescente di queste vie di comunicazione per il traffico di ogni genere, non escluso quello turistico e urbano. Ciò si verifica specialmente nei tratti a forte pendenza, dove l'erosione delle acque piovane è più accentuata. Il ripristino della viabilità mediante pronto e continuo inghiaiamento è sempre rimedio inadeguato perchè aleatorio e provvisorio e, oltre che costoso, non può essere eseguito con la necessaria celerità anche per le difficoltà non indifferenti che si incontrano nel reperire la mano d'opera necessaria. Ne consegue che spesso interi tronchi stradali si trovano in stato di deplorabile abbandono, frutto di un'incuria che non sempre, oggettivamente, può essere imputata alle delegazioni consortili o ai Municipi.

Per queste brevi considerazioni l'azione di pavimentazione di queste strade deve essere continuata. Le opere analoghe intraprese con programma speciale nel

Piano di Magadino e quelle portate a termine del I lotto confortano questa tesi. Laddove le strade sono state sistemate, le spese di manutenzione si sono ridotte a livello sopportabile; inoltre la viabilità risulta migliorata a vantaggio dei mezzi agricoli e non, che subiscono minore usura; nè è da dimenticare che l'eliminazione della polvere è di grande giovamento sia per le zone abitate che per le colture.

Circa il sistema di esecuzione, la Commissione prende atto, e se ne compiace, che si intende mantenere il medesimo tipo di pavimentazione adottato per il I lotto, e cioè: uno strato portante di 4 cm. di miscela bituminosa e un tappeto di usura di cm. 2, il tutto nelle proporzioni indicate nel messaggio. Inoltre, assieme all'asfaltatura vera e propria, verranno eseguiti lavori di consolidamento del sottofondo, di drenaggio, di raccolta e derivazione delle acque superficiali. Questi accorgimenti sono da ritenersi fondamentali ai fini dell'efficacia delle opere in quanto, più del tipo di pavimentazione impiegato, eliminando almeno in parte l'azione del gelo, contribuiscono alla stabilità e alla durevolezza delle opere stesse.

Per ciò che concerne il sussidiamento cantonale, il Consiglio di Stato propone l'erogazione dei sussidi nella medesima percentuale accordata per le singole opere generali di raggruppamento, ad eccezione della pavimentazione di Palagnedra, per la quale l'aliquota è aumentata al 40 % quale correttivo del sussidio federale ridotto in considerazione che si tratta qui di un raggruppamento già ultimato.

L'esame della tabella a pag. 3 del messaggio ha portato la Commissione a rilevare disparità di trattamento tra le proposte governative, a svantaggio dei Consorzi di Lavertezzo Piano, Montecarasso, Villa Luganese e Olivone. Non si comprende infatti come per questi enti, che appartengono a Comuni finanziariamente deboli, secondo la scala degli indici finanziari adottata dal Consiglio di Stato, vengano proposte percentuali di sussidio del 30 % per i primi tre e del 32,5 % per il quarto, mentre per tutti gli altri la stessa aliquota raggiunge il 35 % persino laddove le condizioni economiche e finanziarie sono migliori. Questa discriminazione non è condivisa dalla Commissione e a giustificarla non basta il riferimento a quanto proposto in occasione del sussidiamento delle opere generali; anzi si deve essere dell'opinione che questo errore (se errore c'è stato), o le mutate situazioni finanziarie, chiamano a trovare un correttivo nell'ambito dei contributi per le pavimentazioni.

Per questo motivo la Commissione propone al Gran Consiglio di modificare il disegno di decreto legislativo riguardante le opere da eseguirsi a Lavertezzo Piano, Montecarasso, Villa Luganese e Olivone, nel senso che il sussidio per questi enti sia stanziato, come per gli altri, nella misura del 35 %. Il sussidio cantonale complessivo ammonterà in tal caso a Fr. 1.299.950,— con un aumento di Fr. 47.750,— rispetto alle proposte del Governo.

Per quanto attiene al sussidio federale, si sa che esso ammonta al 50 % per i raggruppamenti in corso e non ancora liquidati, mentre per quelli ultimati la percentuale è ridotta al 20/25 % (vedi messaggio 6 novembre 1970 concernente il sussidiamento del primo lotto). Questa disparità di trattamento in sede federale lascia perplessa la Commissione anche se il metro usato è uguale per tutti gli altri Cantoni.

Se è vero, infatti, che gli oneri residui a carico dei Consorzi nei quali i lavori sono già liquidati sono ridotti o estinti, non è men vero che l'azione di pavimentazione tende in primo luogo a ridurre i costi di manutenzione, i quali restano uguali per strade non ancora pavimentate, anzi tendono ad essere superiori laddove le opere sono state eseguite da parecchio tempo. Per questo motivo si auspica che il Cantone tenga conto delle particolari situazioni finanziarie degli enti che si trovassero nelle condizioni surricchiate, intervenendo con percentuali superiori a quelle normalmente stabilite, al fine di trovare un correttivo adeguato al limitato sussidio della Confederazione.

La Commissione è pure dell'avviso che l'esecuzione del programma in 5 periodi fissato nel 1970 dovrebbe essere accelerato, per raggiungere al più presto gli

scopi che sono stati ancora qui richiamati. Con meraviglia è stata però informata che l'attuazione di queste opere tenderà piuttosto ad essere procrastinata nel tempo, a motivo del contingentamento sopravvenuto in sede federale, che assegna al nostro Cantone un importo di sussidio annuo di soli Fr. 4.200.000,— da ripartirsi su tutte le categorie di bonifiche (raggruppamenti terreni, acquedotti, migliori alpestri, ecc.).

Senza un aumento di questo contingente annuo, difficilmente il programma potrà essere portato a termine secondo le previsioni. La Commissione è dell'avviso che sia giunto il momento di intraprendere una decisa azione da parte del Consiglio di Stato e della Deputazione ticinese alle Camere federali, affinché l'aiuto della Confederazione sia aumentato in relazione ai reali bisogni urgenti del nostro Cantone.

Infine si vuole rilevare che con questa azione di pavimentazione si raggiungerà poco più del 30 % della rete stradale principale e secondaria costruita nell'ambito dei raggruppamenti. Il resto rimarrà escluso e ne conseguirà il perdurare, per queste tratte, degli alti costi di manutenzione che diverranno vieppiù insopportabili e che determineranno un deterioramento che in molti casi sfocerà nella impraticabilità. In questa prospettiva, è da chiedersi se, accanto all'azione di sussidiamento delle pavimentazioni che può essere fatta in parallelo con la Confederazione, il Cantone non debba intraprenderne un'altra, tendente ad estendere la asfaltatura anche per quei tronchi di strade per i quali non è ottenibile il sussidio federale, nonchè a sussidiare anche le spese di manutenzione di tutta la rete viaria eseguita con i raggruppamenti. L'onere finanziario sarà certamente cospicuo ed una sua valutazione vuole naturalmente uno studio completo su tutte le circoscrizioni consortili. La Commissione ritiene che valga la pena di esperire questa indagine per avere un quadro completo e attendibile della situazione, al fine di prevedere e proporre soluzioni, totali o anche solo parziali, a dipendenza dei risultati ricavabili.

Fatte queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare il progetto di decreto legislativo con le modifiche accennate e proposte dalla Commissione.

*Per la Commissione speciale
delle bonifiche fondiari:*

P. Bignasca, relatore

Altmann — Croce — Fossati —
Frigerio — Lazzarotto — Lombardi
— Manetti — Pedroni — Pini L. —
Regazzi — Rossi-Bertoni — Valsan-
giacomo

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del secondo lotto di pavimentazioni
delle strade principali dei raggruppamenti di terreni

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 marzo 1972 n. 1815 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — I progetti di pavimentazione delle strade principali dei raggruppamenti di terreni (II lotto) sono approvati.

Art. 2. — A favore di queste opere, preventivate in Fr. 3.607.000,— è stanziato un sussidio massimo di Fr. 1.299.950,—, così suddiviso :

N.	R.T.	Preventivo	%	Sussidio
1.	Aurigeno	244.000,—	35	85.400,—
2.	Avegno	190.000,—	35	66.500,—
3.	Bignasco	250.000,—	35	87.500,—
4.	Corzoneso (collina)	230.000,—	35	80.500,—
5.	Lavertezzo Piano	135.000,—	35	47.250,—
6.	Malvaglia (piano e collina)	600.000,—	35	210.000,—
7.	Montecarasso	550.000,—	35	192.500,—
8.	Olivone	400.000,—	35	140.000,—
9.	Semione (piano e collina)	88.000,—	35	30.800,—
10.	Villa Luganese	70.000,—	35	24.500,—
11.	Palagnedra	750.000,—	40	300.000,—
12.	Strada di accesso Val Malvaglia e Val Pontirone	100.000,—	35	35.000,—
Totale		3.607.000,—	—	1.299.950,—

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della Sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, moduli di offerta e ratifica della delibera da parte del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo lo stanziamento dei sussidi da parte dell'Autorità federale.